

Cemento, Calce e Gesso Industria

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Federazione Italiana Materiali da Costruzione (Federbeton/Federmaco), Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil	15.3.2022	1.1.2022	31.12.2024	31.12.2024	-

Area professionale	livelli	Param.	Qualifiche	Minimi ¹				Contingenza ²
				1.12.2021	1.10.2022	1.12.2023	1.12.2024	
Area direttiva	3	210	Quadri – impiegati	2.089,23	2.149,23	2.209,23	2.267,73	533,43
	2	188	Impiegati	1.870,35	1.924,06	1.977,77	2.030,14	530,24
	1	172	Impiegati	1.711,16	1.760,30	1.809,44	1.857,35	523,11
Area concettuale	3	163	Impiegati – intermedi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	523,11
	2	157	Impiegati – intermedi – operai	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	523,11
	1	149	Impiegati – intermedi – operai	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	519,55
Area specialistica	3	140	Impiegati – intermedi – operai	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	519,46
	2	134	Impiegati – operai	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	517,65
	1	129	Impiegati – operai	1.283,40	1.320,26	1.357,12	1.393,06	517,65
Area qualificata	2	121	Impiegati – operai	1.203,80	1.238,37	1.272,94	1.306,65	515,49
	1	116	Impiegati – operai	1.154,03	1.187,17	1.220,31	1.252,62	515,49
Area esecutiva	1 ³	100	Operai	996,43	1.025,00	1.053,57	1.081,43	513,24

¹ Agli appartenenti al gruppo 1 dell'area esecutiva saranno erogati € 7,75 mensili a titolo di superminimo collettivo di gruppo.

² Valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

³ Dopo 10 mesi di permanenza nell'area esecutiva, il lavoratore verrà inquadrato al 1° livello dell'area Qualificata.

N.B. - Dopo il compimento del periodo di prova i lavoratori in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale (ex specialistica) o di laurea magistrale a ciclo unico, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati all'area concettuale 2° livello. I lavoratori in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale (ex specialistica) o di laurea magistrale a ciclo unico, non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati all'area specialistica 3° livello e nel caso di attribuzione a questo livello sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15% del minimo tabellare previsto per tale livello. Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI					
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	
€ 10,33	€ 41,32			3,45% del minimo	
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale ¹		
13	26	175	40 ore distribuite su 5 giorni		

¹ La durata media dell'orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. 66/2003, viene calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi.

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI	
Una tantum	non prevista
Premi aziendali e di risultato	<p>Premio annuale di risultato: collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri elementi rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge. Dall'1.9.1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del Ccnl 31.1.1991. Gli importi in misura fissa rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.</p> <p>Elemento di garanzia retributiva: a decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) e che nel corso dell'anno precedente (1.1 – 31.12) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi soggetti a contribuzione oltre quanto spettante dal presente Ccnl, sarà riconosciuto un importo annuo pari a € 150,00 (€ 170,00 dal 1.1.2021) euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR</p>
Indennità trasferta	al lavoratore comandato in servizio fuori sede sono rimborsate le spese, a piè di lista, che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio. Inoltre, spetta al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, un'indennità in ragione del 22% della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di risultato) qualora la trasferta richieda il pernottamento e del 10% se la trasferta, pur non comportando il pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro
Gratifica natalizia	1 mensilità, da corrisponderci di norma 5 giorni prima di Natale
Tredicesima	vedere gratifica natalizia
Quattordicesima	non prevista
Altre mensilità aggiuntive	al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli e categorie diversi, presso la stessa Azienda, i periodi di anzianità sotto indicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote: a. al compimento del 15° anno di anzianità di servizio (operai, intermedi e impiegati); b. al compimento del 23° anno di anzianità di servizio (intermedi e impiegati). in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto

RETRIBUTIVI	Scatti anzianità	5 scatti biennali: € 14,80, liv. AD3; € 13,00, liv. AD2; € 11,50, liv. AD1; € 11,00, liv. AC3; € 10,70, liv. AC2; € 9,80, liv. AC1; € 9,30, liv. AS3; € 9,10, liv. AS2; € 8,90, liv. AS1; € 8,50, liv. AQ2; € 8,30, liv. AQ1; € 7,70, liv. AE1																																																																																							
	Anzianità convenzionale	non prevista																																																																																							
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p><i>Maggiorazioni per turni: a. 40%, lavoro domenicale; b. 42% lavoro notturno; c. 5% (5,5% dall'1.1.2023; 6% dall'1.1.2024), lavoro diurno (sia nel caso di 3 turni sia nel caso di 2 turni)</i></p> <p><i>Maggiorazioni a decorrere dall'1.1.2020:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Operai</th> <th>Intermedi</th> <th>Impiegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Lavoro straordinario diurno</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati</td> <td>42%</td> <td>50%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro straordinario notturno</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro ordinario festivo</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro straordinario festivo</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro straordinario festivo notturno</td> <td>60%</td> <td>70%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro ordinario festivo notturno</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Maggiorazioni a decorrere dall'1.1.2023:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Operai</th> <th>Intermedi</th> <th>Impiegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Lavoro straordinario diurno</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro straordinario notturno</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro ordinario festivo</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro straordinario festivo</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro straordinario festivo notturno</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>- Lavoro ordinario festivo notturno</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di assegnazione del lavoratore turnista a ciclo continuo a mansioni non organizzate in turni avvicendati, sarà riconosciuto ad personam un'indennità in cifra fissa mensile il cui calcolo sarà effettuato sulla base dell'indennità di turno percepita nei 2 anni precedenti il mutamento di mansione. Sarà quindi conteggiata la media mensile, dividendo la somma ottenuta per 24. L'importo della media mensile costituirà la base su cui verranno applicate le seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo di permanenza in turno</th> <th>Percentuali di copertura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 anni</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>20 anni</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>25 anni</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30 anni</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>35 anni</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>					Operai	Intermedi	Impiegati	- Lavoro straordinario diurno	30%	30%	30%	- Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	42%	50%	55%	- Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati	30%	-	-	- Lavoro straordinario notturno	50%	60%	75%	- Lavoro ordinario festivo	50%	50%	55%	- Lavoro straordinario festivo	60%	60%	75%	- Lavoro straordinario festivo notturno	60%	70%	100%	- Lavoro ordinario festivo notturno	50%	60%	75%		Operai	Intermedi	Impiegati	- Lavoro straordinario diurno	30%	30%	30%	- Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	50%	50%	55%	- Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati	30%	-	-	- Lavoro straordinario notturno	60%	60%	75%	- Lavoro ordinario festivo	50%	50%	55%	- Lavoro straordinario festivo	60%	60%	75%	- Lavoro straordinario festivo notturno	70%	70%	100%	- Lavoro ordinario festivo notturno	60%	60%	75%	Periodo di permanenza in turno	Percentuali di copertura	15 anni	20%	20 anni	35%	25 anni	50%	30 anni	65%	35 anni	80%
		Operai	Intermedi	Impiegati																																																																																					
	- Lavoro straordinario diurno	30%	30%	30%																																																																																					
- Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	42%	50%	55%																																																																																						
- Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati	30%	-	-																																																																																						
- Lavoro straordinario notturno	50%	60%	75%																																																																																						
- Lavoro ordinario festivo	50%	50%	55%																																																																																						
- Lavoro straordinario festivo	60%	60%	75%																																																																																						
- Lavoro straordinario festivo notturno	60%	70%	100%																																																																																						
- Lavoro ordinario festivo notturno	50%	60%	75%																																																																																						
	Operai	Intermedi	Impiegati																																																																																						
- Lavoro straordinario diurno	30%	30%	30%																																																																																						
- Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	50%	50%	55%																																																																																						
- Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati	30%	-	-																																																																																						
- Lavoro straordinario notturno	60%	60%	75%																																																																																						
- Lavoro ordinario festivo	50%	50%	55%																																																																																						
- Lavoro straordinario festivo	60%	60%	75%																																																																																						
- Lavoro straordinario festivo notturno	70%	70%	100%																																																																																						
- Lavoro ordinario festivo notturno	60%	60%	75%																																																																																						
Periodo di permanenza in turno	Percentuali di copertura																																																																																								
15 anni	20%																																																																																								
20 anni	35%																																																																																								
25 anni	50%																																																																																								
30 anni	65%																																																																																								
35 anni	80%																																																																																								
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolarizzazione. Detta contrattazione ha, inoltre, la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti legati all'andamento economico dell'impresa. I contratti collettivi aziendali hanno durata triennale																																																																																								
Indennità	<p>a. zona malarica: indennità determinata dalle organizzazioni territoriali competenti; b. per lavori pesanti e disagiati: le percentuali di maggiorazione variano in funzione del settore di appartenenza e della tipologia di lavoro svolto (si veda art. 73 del CCNL); c. sottosuolo: indennità mensile pari a € 1,19, impiegati dell'area direttiva 2° e 1° livello; € 0,98, impiegati, intermedi e operai dell'area concettuale; € 0,77, impiegati, intermedi e operai dell'area specialistica; d. di trasferimento: il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari, nonché delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per i familiari conviventi che con lui si trasferiscono. Sarà inoltre corrisposta una indennità pari a 1/2 mensilità di retribuzione per il lavoratore celibe; tale indennità sarà aumentata di una mensilità e un terzo se il lavoratore trasferito ha famigliari fisicamente a carico in esclusiva. L'indennità in parola sarà invece ridotta a ¼ di mensilità per il lavoratore senza familiari fisicamente a carico e a mezza mensilità per il lavoratore con familiari fisicamente a carico, qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferimento la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione e il lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio. Se il nucleo convivente a /carico del lavoratore è composto da più di 3 persone oltre al lavoratore stesso verrà corrisposta un'indennità supplementare pari all'importo di 3 giornate di retribuzione; e. al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesta una prestazione straordinaria dopo che abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto: l'importo di 2 ore giornaliere se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne dalle 6 alle 22 (operai, intermedi e impiegati tecnici) o dalle 6 alle 21 (impiegati amministrativi); l'importo di 4 ore se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne dalle 22 alle 6 (operai, intermedi e impiegati tecnici) o dalle 21 alle 6 (impiegati amministrativi); f. nel caso di sostituzioni ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno del 5% per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stesso titolo</p>																																																																																								
Mansioni discontinue	<p>l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali (12 giornaliere e 60 settimanali per i discontinui con alloggio in sede o nelle immediate vicinanze). Per i lavoratori discontinui con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica; per quelli con orario superiore la retribuzione è pari a quella indicata aumentata di tante quote orarie quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana. Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Orario settimanale o giornaliero</th> <th>Retribuzione mensile</th> <th>Lavoro supplementare</th> <th>Lavoro straordinario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 h settimanali (8/giorno)</td> <td>Pari al lavoratore continuo</td> <td>Dopo le 40 h settimanali</td> <td>Dopo le 48 h settimanali</td> </tr> <tr> <td>45 h settimanali (9/giorno)</td> <td>Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali</td> <td>Dopo le 45 h settimanali</td> <td>Dopo le 54 h settimanali</td> </tr> <tr> <td>50 h settimanali (10/giorno)</td> <td>Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali</td> <td>Dopo le 50 h settimanali</td> <td>Dopo le 60 h settimanali</td> </tr> <tr> <td>60 h settimanali (10/giorno per 6 giorni o 12/giorno per 5 giorni)</td> <td>Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali</td> <td>Dopo le 60 h settimanali</td> <td>Dopo le 72 h settimanali</td> </tr> </tbody> </table> <p>il lavoro prestato oltre l'orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare verrà compensato con la maggiorazione del 25% se diurno, 70% se notturno o festivo, 95% se festivo notturno</p>				Orario settimanale o giornaliero	Retribuzione mensile	Lavoro supplementare	Lavoro straordinario	40 h settimanali (8/giorno)	Pari al lavoratore continuo	Dopo le 40 h settimanali	Dopo le 48 h settimanali	45 h settimanali (9/giorno)	Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali	Dopo le 45 h settimanali	Dopo le 54 h settimanali	50 h settimanali (10/giorno)	Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali	Dopo le 50 h settimanali	Dopo le 60 h settimanali	60 h settimanali (10/giorno per 6 giorni o 12/giorno per 5 giorni)	Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali	Dopo le 60 h settimanali	Dopo le 72 h settimanali																																																																	
Orario settimanale o giornaliero	Retribuzione mensile	Lavoro supplementare	Lavoro straordinario																																																																																						
40 h settimanali (8/giorno)	Pari al lavoratore continuo	Dopo le 40 h settimanali	Dopo le 48 h settimanali																																																																																						
45 h settimanali (9/giorno)	Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali	Dopo le 45 h settimanali	Dopo le 54 h settimanali																																																																																						
50 h settimanali (10/giorno)	Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali	Dopo le 50 h settimanali	Dopo le 60 h settimanali																																																																																						
60 h settimanali (10/giorno per 6 giorni o 12/giorno per 5 giorni)	Pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali	Dopo le 60 h settimanali	Dopo le 72 h settimanali																																																																																						
Cottimo, magg. garantita	le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire al lavoratore il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 4,60% della quota oraria del minimo mensile. Nel caso in cui lavorando a cottimo non riesca a conseguire il suddetto minimo, il suo guadagno di cottimo gli verrà integrato fino al raggiungimento del suddetto minimo																																																																																								

RETRIBUTIVI	Erogazione TFR	nessuna particolarità
	Vitto e alloggio	indennità sostitutiva mensa: l'azienda concorre al costo del pasto con una percentuale non inferiore al 70%. Al lavoratore che non usufruisce del servizio, l'indennità sostitutiva è pari a € 1,50 per ogni giorno di presenza; nelle aziende con meno di 80 dipendenti, sarà riconosciuta un'indennità sostitutiva di mensa nella misura di € 1,50 per ogni giorno di presenza qualora risulti non attivato il servizio di mensa, il ticket restaurant o non sia prevista analoga indennità sostitutiva a livello di singola unità produttiva
ORARIO	Ferie	a. per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane; b. per anzianità oltre 15 anni 4 settimane e 2 giorni. In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana
	Permessi retribuiti	a. fino a 1 ora per giustificati motivi; b. RSU: il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente (dall'1.1.2024, 2,5 ore per ogni dipendente) in forza presso l'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, viene ripartito come segue: per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge 300/1970; le Parti sindacali, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla citata legge, trasferiscono alla RSU una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%; c. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; d. ai lavoratori membri degli organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei sindacati regionali o provinciali aderenti, brevi permessi cumulabili nell'arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro funzioni; e. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonerano dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. Per ogni prova di esame sostenuta, 2 giorni di permesso retribuito. Per la discussione della tesi di laurea di primo grado, di laurea di secondo grado e/o di laurea a ciclo unico, i giorni di permesso sono elevati a 4. Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali saranno concessi tanti giorni di permesso quanti sono gli esami di diploma. <i>Diritto allo studio:</i> 150 ore per la durata normale del corso di studio, usufruibili anche in un solo anno. Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione professionale correlati alle mansioni svolte saranno concessi permessi per un numero di ore pari alla metà delle ore di durata del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali permessi, usufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non più di una volta al singolo lavoratore. Nell'arco di un anno potrà usufruire di tali permessi il 3% dei lavoratori occupati (comunque 1 lavoratore nelle unità che occupano almeno 25 dipendenti); f. 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore; g. 3 giorni al lavoratore per assistere familiari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e/o alle eventuali terapie ad essi connesse; h. 10 giorni di congedo obbligatorio al lavoratore padre, in occasione della nascita del figlio, nonché un giorno di astensione facoltativa, in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante di diritto alla madre, entrambi retribuiti. Tale congedo deve essere fruito entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio o entro 5 mesi dall'ingresso in famiglia del figlio adottato; i. 8 ore ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo CONCRETO; j. Delegati alla formazione: 12 ore annue
	Riduzione orario	a. giornalieri e turnisti su 2 turni: 64 ore annue; b. turnisti su 3 turni avvicendati: 72 ore annue. Le suddette riduzioni saranno fruiti a gruppi di 8 ore di permesso. Banca ore: prevista l'istituzione di una <i>Banca ore</i> individuale operante dal 1.1.2000, nella quale confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a: a. le ore a fronte delle ex festività; b. le riduzioni dell'orario di lavoro previste; c. le eventuali ore di prestazioni straordinarie. I permessi confluiti nella Banca ore saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo. Al 31.12 le ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruiti entro i 12 mesi dell'anno successivo
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. A partire dall'anno 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere le ore pomeridiane nelle viglie di Natale e Capodanno. Per le festività cadenti di domenica, o coincidenti con il riposo compensativo, ai lavoratori che prestano la loro opera di domenica, è dovuto 1/26 della retribuzione mensile
	Festività sopresse	32 ore per festività sopresse (da fruiti come permessi individuali in gruppi di 8 ore). I permessi non usufruiti entro l'anno saranno erogati con la retribuzione in atto al 31.12 dell'anno
	Flessibilità orario contrattuale	a fronte di particolari esigenze programmatiche, l'azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in turni di lavoro nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che eccezionalmente devono effettuarsi oltre l'orario di lavoro, è data facoltà all'azienda di superare l'orario contrattuale settimanale. In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono articolazioni dell'orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità saranno concordate con la RSU. Le prestazioni attuate oltre l'orario normale settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie; sono soddisfatte con compensazioni nell'ambito del programma di lavoro definito e con la corresponsione della maggiorazione del 10%
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo continuativo di almeno 5 mesi salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per il passaggio alla qualifica di quadro: 6 mesi
	Passaggio qualifica superiore	nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifica di provenienza è utile agli effetti di ferie, trattamento di malattia e infortunio, preavviso, dimissioni e aumenti periodici di anzianità
ASSENZE	Malattia	a. conservazione del posto: 14 mesi di calendario; in caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi di calendario. Le assenze che richiedano il ricorso a terapie salvavita non sono computate ai fini dei termini di conservazione del posto per ulteriori 7 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti; b. retribuzione ed integrazione indennità INPS: 100% per i primi 8 mesi; 50% per ulteriori 4 mesi. Le assenze dovute a malattia che richieda terapia salvavita non verranno considerate, fino ad un massimo di 2 mesi, ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il trattamento economico così come sopra previsto. Fermo restando i limiti di conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30° giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico del 100% non potrà eccedere i 6 mesi nell'anno di calendario per anzianità fino a 10 anni e gli 8 mesi nell'anno di calendario per anzianità oltre 10 anni
	Infortunio	a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. trattamento economico: retribuzione al 100% per i primi 3 giorni successivi all'infortunio e integrazione indennità INAIL, per un periodo non superiore a 18 mesi, fino al 100% della retribuzione, maggiorata del premio di produzione nonché della maggiorazione prevista per turni per lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati in via continuativa
	Maternità	vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Dall'1.2.2008 integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione mensile per il periodo di assenza obbligatoria. A decorrere dall'1.1.2020, è riconosciuto, per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato: a. per la lavoratrice madre, un'integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi 3 mesi di congedo;

ASSENZE		b. per il lavoratore padre, un'integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi 3 mesi di congedo. A decorrere dall'1.7.2022 è riconosciuto, per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato: a. per la lavoratrice madre, un'integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo; b. per il lavoratore padre, un'integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo; c. per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di 2 mesi, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino/di accoglimento del bambino in caso di adozione																																																																	
	Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario (richiesta con preavviso di almeno 6 giorni) con decorrenza della retribuzione																																																																	
	Permessi	a. massimo 10 giorni non retribuiti per i lavoratori che debbono sostenere gli esami di diploma; b. fino a 16 ore per rappresentanze sindacali; c. brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza, allorché il permesso superi i 60 minuti																																																																	
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	è ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro nel limite di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi all'avvenuta interruzione. In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni, l'operaio può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del 15° giorno, salvo diversi accordi tra le organizzazioni sindacali locali. Per il singolo operaio l'azienda eroga acconti di importo mensile complessivo non superiore a 120 ore per il settore del cemento, a 100 ore per i settori della calce e del gesso e a 80 per il settore del fibrocemento, non ancora autorizzato dall'INPS																																																																	
GESTIONE	Aspettative	a. non superiore a 3 anni, ai lavoratori tossicodipendenti o aventi disturbi comportamentali patologici (alcolismo, anoressia, bulimia e ludopatia), per terapie riabilitative; b. per carica sindacale (vedere L. 300/1970); c. ai lavoratori familiari di una persona tossicodipendente o affetta da disturbi comportamentali patologici (alcolismo, anoressia, bulimia e ludopatia), per concorrere ai programmi terapeutici e socioriabilitativi; d. per gravi motivi familiari, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; e. i lavoratori con almeno 5 anni anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare le seguenti quantità: 2 persone, nelle unità produttive con un numero di dipendenti da 50 a 100; 3 persone, nelle unità produttive con un numero di dipendenti da 101 a 150; 5 persone, nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 150; f. ai lavoratori affetti da gravi malattie, un'aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi; g. congedo retribuito, non superiore a 3 mesi, utilizzabile nell'arco temporale di 3 anni, alle donne vittime di violenza. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 24 D.lgs. 81/2015, le lavoratrici interessate hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di ulteriori 6 mesi (su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di 3 anni)																																																																	
	Prova	a. 6 mesi, personale dell'area direttiva; b. 4 mesi, personale dell'area concettuale; c. 3 mesi, personale dell'area specialistica; d. 1 mese, personale dell'area qualificata ed esecutiva. Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni																																																																	
	Preavviso	<table border="1"> <tr> <td>a. operai:</td> <td>anzianità</td> <td>termine</td> <td>indennità sostitutiva</td> </tr> <tr> <td></td> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 giorni lavorativi</td> <td>9/30 di retribuzione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tra 5 e 10 anni</td> <td>11 giorni lavorativi</td> <td>15/30 di retribuzione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tra 10 e 15 anni</td> <td>13 giorni lavorativi</td> <td>18/30 di retribuzione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 15 anni</td> <td>16 giorni lavorativi</td> <td>22/30 di retribuzione</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>b. intermedi:</td> <td>anzianità</td> <td>Area concettuale</td> <td>Area specialistica</td> </tr> <tr> <td></td> <td>fino a 5 anni</td> <td>1 mese</td> <td>1/2 mese</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tra 5 a 10 anni</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tra 10 e 15 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 15 anni</td> <td>2 mesi 1/2</td> <td>2 mesi</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>c. impiegati:</td> <td>anzianità</td> <td>Area direttiva</td> <td>Area concettuale</td> <td>Altre aree</td> </tr> <tr> <td></td> <td>fino a 5 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tra 5 e 10 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>2 mese</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tra 10 e 15 anni</td> <td>4 mesi</td> <td>3 mese</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 15 anni</td> <td>5 mesi</td> <td>4 mese</td> <td>3 mesi</td> </tr> </table> <p>per gli impiegati e gli intermedi i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà</p> <p><i>Disciplina comune in vigore dall'1.1.2020</i> - a. lavoratori che hanno superato il periodo di prova e hanno un'anzianità di servizio fino a 5 anni: 1) 15 giorni, per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata; 2) 30 giorni, per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale; 3) 60 giorni per gli appartenenti all'area direttiva. b. lavoratori con un'anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni: 1) 1 mese, per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata; 2) 2 mesi, per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale; 3) 3 mesi, per gli appartenenti all'area direttiva. c. lavoratori con un'anzianità di servizio da oltre 10 anni: 1) 1 mese e 15 giorni, per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata; 2) 3 mesi, per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale; 3) 4 mesi, per gli appartenenti all'area direttiva. In caso di dimissioni, i termini sopra riportati sono ridotti a metà</p>	a. operai:	anzianità	termine	indennità sostitutiva		fino a 5 anni	6 giorni lavorativi	9/30 di retribuzione		tra 5 e 10 anni	11 giorni lavorativi	15/30 di retribuzione		tra 10 e 15 anni	13 giorni lavorativi	18/30 di retribuzione		oltre 15 anni	16 giorni lavorativi	22/30 di retribuzione	b. intermedi:	anzianità	Area concettuale	Area specialistica		fino a 5 anni	1 mese	1/2 mese		tra 5 a 10 anni	1 mese 1/2	1 mese		tra 10 e 15 anni	2 mesi	1 mese 1/2		oltre 15 anni	2 mesi 1/2	2 mesi	c. impiegati:	anzianità	Area direttiva	Area concettuale	Altre aree		fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese		tra 5 e 10 anni	3 mesi	2 mese	1 mese 1/2		tra 10 e 15 anni	4 mesi	3 mese	2 mesi		oltre 15 anni	5 mesi	4 mese	3 mesi
	a. operai:	anzianità	termine	indennità sostitutiva																																																															
	fino a 5 anni	6 giorni lavorativi	9/30 di retribuzione																																																																
	tra 5 e 10 anni	11 giorni lavorativi	15/30 di retribuzione																																																																
	tra 10 e 15 anni	13 giorni lavorativi	18/30 di retribuzione																																																																
	oltre 15 anni	16 giorni lavorativi	22/30 di retribuzione																																																																
b. intermedi:	anzianità	Area concettuale	Area specialistica																																																																
	fino a 5 anni	1 mese	1/2 mese																																																																
	tra 5 a 10 anni	1 mese 1/2	1 mese																																																																
	tra 10 e 15 anni	2 mesi	1 mese 1/2																																																																
	oltre 15 anni	2 mesi 1/2	2 mesi																																																																
c. impiegati:	anzianità	Area direttiva	Area concettuale	Altre aree																																																															
	fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese																																																															
	tra 5 e 10 anni	3 mesi	2 mese	1 mese 1/2																																																															
	tra 10 e 15 anni	4 mesi	3 mese	2 mesi																																																															
	oltre 15 anni	5 mesi	4 mese	3 mesi																																																															
Tirocinio	a. il periodo di tirocinio (previsto solo per gli operai) ha durata non superiore a 3 anni (ridotti a 2 per i lavoratori in possesso della licenza della scuola secondaria di indirizzo consono all'attività esplicita); b. prova, 2 mesi; c. per il tirocinio l'apprendista ha diritto ad un compenso pari alle seguenti misure percentuali con riferimento all'operaio del gruppo F:																																																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Durata</td> <td>minimo tabellare</td> <td>premio di produzione</td> </tr> <tr> <td>1° anno</td> <td>80%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2° anno</td> <td>85%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° anno</td> <td>95%</td> <td>85%</td> </tr> </table>	Durata	minimo tabellare	premio di produzione	1° anno	80%	60%	2° anno	85%	70%	3° anno	95%	85%																																																						
Durata	minimo tabellare	premio di produzione																																																																	
1° anno	80%	60%																																																																	
2° anno	85%	70%																																																																	
3° anno	95%	85%																																																																	
Apprendistato	Apprendistato professionalizzante (D.lgs. 81/2015) - a. Limiti di età: possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005; b. Prova: come definito dal CCNL vigente, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso non eccedente i 2 mesi; c. Sfera di applicazione: possono essere assunti come apprendisti i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata, 2° livello, dell'area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell'area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell'area direttiva, 1° e 2° livello; d. Durata: minimo 6 mesi, massimo: 24 mesi (2 periodi da 12 mesi ciascuno) per l'area qualificata 2° livello e per l'area specialistica 1° livello; 30 mesi (2 periodi da 12 mesi e l'ultimo da 6 mesi) per l'area specialistica 2° e 3° livello; 36 mesi (3 periodi da 12 mesi ciascuno) per tutti gli altri livelli; e. Inquadramento e trattamento economico: per il primo																																																																		

GESTIONE	<p>periodo di apprendistato l'apprendista sarà inquadrato 2 livelli sotto quello di destinazione finale, con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale del livello iniziale di inquadramento; nel secondo periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello e nell'ultimo periodo, fermo restando l'inquadramento di cui al secondo periodo, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale; f. Preavviso: 15 giorni, ai sensi di quanto disposto dal Codice civile, art. 2118; g. Infortunio: l'azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea, nei limiti della durata dell'apprendistato; h. Malattia: viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare, nei limiti della durata dell'apprendistato; i. Premio di risultato: corrisposto a partire dal secondo anno di apprendistato nella misura dell'80%; l. Percentuale di conferma: le aziende, per poter assumere con contratto di apprendistato, devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa e quelli il cui rapporto si sia risolto in corso o al termine del periodo di prova; m. Formazione: 120 ore nel triennio</p> <p>Retribuzioni:</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th colspan="4">Minimi</th> <th rowspan="2">E.D.R.</th> <th rowspan="2">Contingenza</th> </tr> <tr> <th>1.12.2021</th> <th>1.10.2022</th> <th>1.12.2023</th> <th>1.12.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Area direttiva</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 2</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.621,65</td> <td>1.668,22</td> <td>1.714,79</td> <td>1.760,20</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.711,16</td> <td>1.760,30</td> <td>1.809,44</td> <td>1.857,35</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.870,35</td> <td>1.924,06</td> <td>1.977,77</td> <td>2.030,14</td> <td>10,33</td> <td>530,24</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 1</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.561,97</td> <td>1.606,83</td> <td>1.651,69</td> <td>1.695,43</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.621,65</td> <td>1.668,22</td> <td>1.714,79</td> <td>1.760,20</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.711,16</td> <td>1.760,30</td> <td>1.809,44</td> <td>1.857,35</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Area concettuale</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 3</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.482,37</td> <td>1.524,94</td> <td>1.567,51</td> <td>1.609,02</td> <td>10,33</td> <td>519,55</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.561,97</td> <td>1.606,83</td> <td>1.651,69</td> <td>1.695,43</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.621,65</td> <td>1.668,22</td> <td>1.714,79</td> <td>1.760,20</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 2</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.392,82</td> <td>1.432,82</td> <td>1.472,82</td> <td>1.511,82</td> <td>10,33</td> <td>519,46</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.482,37</td> <td>1.524,94</td> <td>1.567,51</td> <td>1.609,02</td> <td>10,33</td> <td>519,55</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.561,97</td> <td>1.606,83</td> <td>1.651,69</td> <td>1.695,43</td> <td>10,33</td> <td>523,11</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 1</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.333,14</td> <td>1.371,43</td> <td>1.409,72</td> <td>1.447,05</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.392,82</td> <td>1.432,82</td> <td>1.472,82</td> <td>1.511,82</td> <td>10,33</td> <td>519,46</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.482,37</td> <td>1.524,94</td> <td>1.567,51</td> <td>1.609,02</td> <td>10,33</td> <td>519,55</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Area Specialistica</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 3</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.283,40</td> <td>1.320,26</td> <td>1.357,12</td> <td>1.393,06</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.333,14</td> <td>1.371,43</td> <td>1.409,72</td> <td>1.447,05</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 6 mesi</td> <td>1.392,82</td> <td>1.432,82</td> <td>1.472,82</td> <td>1.511,82</td> <td>10,33</td> <td>519,46</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 2</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.203,80</td> <td>1.238,37</td> <td>1.272,94</td> <td>1.306,65</td> <td>10,33</td> <td>515,49</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.283,40</td> <td>1.320,26</td> <td>1.357,12</td> <td>1.393,06</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 6 mesi</td> <td>1.333,14</td> <td>1.371,43</td> <td>1.409,72</td> <td>1.447,05</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 1</td> </tr> <tr> <td>1° anno</td> <td>1.154,03</td> <td>1.025,00</td> <td>1.053,57</td> <td>1.081,43</td> <td>10,33</td> <td>513,24</td> </tr> <tr> <td>2° anno</td> <td>1.203,80</td> <td>1.187,17</td> <td>1.220,31</td> <td>1.252,62</td> <td>10,33</td> <td>515,49</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Area qualificata</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Livello 2</td> </tr> <tr> <td>1° anno</td> <td>996,43</td> <td>1.025,00</td> <td>1.053,57</td> <td>1.081,43</td> <td>10,33</td> <td>513,24</td> </tr> <tr> <td>2° anno</td> <td>1.154,03</td> <td>1.187,17</td> <td>1.220,31</td> <td>1.252,62</td> <td>10,33</td> <td>515,49</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Minimi				E.D.R.	Contingenza	1.12.2021	1.10.2022	1.12.2023	1.12.2024	Area direttiva							Livello 2							Primi 12 mesi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	10,33	523,11	Successivi 12 mesi	1.711,16	1.760,30	1.809,44	1.857,35	10,33	523,11	Ultimi 12 mesi	1.870,35	1.924,06	1.977,77	2.030,14	10,33	530,24	Livello 1							Primi 12 mesi	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	10,33	523,11	Successivi 12 mesi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	10,33	523,11	Ultimi 12 mesi	1.711,16	1.760,30	1.809,44	1.857,35	10,33	523,11	Area concettuale							Livello 3							Primi 12 mesi	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	10,33	519,55	Successivi 12 mesi	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	10,33	523,11	Ultimi 12 mesi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	10,33	523,11	Livello 2							Primi 12 mesi	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	10,33	519,46	Successivi 12 mesi	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	10,33	519,55	Ultimi 12 mesi	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	10,33	523,11	Livello 1							Primi 12 mesi	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	10,33	517,65	Successivi 12 mesi	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	10,33	519,46	Ultimi 12 mesi	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	10,33	519,55	Area Specialistica							Livello 3							Primi 12 mesi	1.283,40	1.320,26	1.357,12	1.393,06	10,33	517,65	Successivi 12 mesi	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	10,33	517,65	Ultimi 6 mesi	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	10,33	519,46	Livello 2							Primi 12 mesi	1.203,80	1.238,37	1.272,94	1.306,65	10,33	515,49	Successivi 12 mesi	1.283,40	1.320,26	1.357,12	1.393,06	10,33	517,65	Ultimi 6 mesi	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	10,33	517,65	Livello 1							1° anno	1.154,03	1.025,00	1.053,57	1.081,43	10,33	513,24	2° anno	1.203,80	1.187,17	1.220,31	1.252,62	10,33	515,49	Area qualificata							Livello 2							1° anno	996,43	1.025,00	1.053,57	1.081,43	10,33	513,24	2° anno	1.154,03	1.187,17	1.220,31	1.252,62	10,33	515,49
	Periodo		Minimi						E.D.R.	Contingenza																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1.12.2021	1.10.2022	1.12.2023	1.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Area direttiva																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Livello 2																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Primi 12 mesi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Successivi 12 mesi	1.711,16	1.760,30	1.809,44	1.857,35	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Ultimi 12 mesi	1.870,35	1.924,06	1.977,77	2.030,14	10,33	530,24																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Livello 1																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Primi 12 mesi	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Successivi 12 mesi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Ultimi 12 mesi	1.711,16	1.760,30	1.809,44	1.857,35	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Area concettuale																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Livello 3																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Primi 12 mesi	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	10,33	519,55																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Successivi 12 mesi	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Ultimi 12 mesi	1.621,65	1.668,22	1.714,79	1.760,20	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Livello 2																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Primi 12 mesi	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	10,33	519,46																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Successivi 12 mesi	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	10,33	519,55																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Ultimi 12 mesi	1.561,97	1.606,83	1.651,69	1.695,43	10,33	523,11																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Livello 1																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Primi 12 mesi	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	10,33	517,65																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Successivi 12 mesi	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	10,33	519,46																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Ultimi 12 mesi	1.482,37	1.524,94	1.567,51	1.609,02	10,33	519,55																																																																																																																																																																																																																																																																															
Area Specialistica																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Livello 3																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Primi 12 mesi	1.283,40	1.320,26	1.357,12	1.393,06	10,33	517,65																																																																																																																																																																																																																																																																																
Successivi 12 mesi	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	10,33	517,65																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ultimi 6 mesi	1.392,82	1.432,82	1.472,82	1.511,82	10,33	519,46																																																																																																																																																																																																																																																																																
Livello 2																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Primi 12 mesi	1.203,80	1.238,37	1.272,94	1.306,65	10,33	515,49																																																																																																																																																																																																																																																																																
Successivi 12 mesi	1.283,40	1.320,26	1.357,12	1.393,06	10,33	517,65																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ultimi 6 mesi	1.333,14	1.371,43	1.409,72	1.447,05	10,33	517,65																																																																																																																																																																																																																																																																																
Livello 1																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1° anno	1.154,03	1.025,00	1.053,57	1.081,43	10,33	513,24																																																																																																																																																																																																																																																																																
2° anno	1.203,80	1.187,17	1.220,31	1.252,62	10,33	515,49																																																																																																																																																																																																																																																																																
Area qualificata																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Livello 2																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1° anno	996,43	1.025,00	1.053,57	1.081,43	10,33	513,24																																																																																																																																																																																																																																																																																
2° anno	1.154,03	1.187,17	1.220,31	1.252,62	10,33	515,49																																																																																																																																																																																																																																																																																
Contratto intermittente	non regolamentato																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Contratto tempo determinato	<p>al contratto di lavoro subordinato può essere opposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Esso può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, non programmabili e significativi, dell'attività ordinaria. In deroga a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2015 (art. 19, c. 2), la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita in 36 mesi, a condizione che siano trasformati a tempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli ultimi 36 mesi nell'unità produttiva interessata. In aggiunta alle causali sopra indicate, l'apposizione di un termine alla durata del contratto è consentita nelle seguenti ipotesi: a. per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse; b. per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a termine e con contratto di somministrazione (a tempo indeterminato o a tempo determinato) è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva. Nelle singole unità produttive è consentita l'assunzione con contratto a termine di almeno sei lavoratori purché non risulti superato</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																					

GESTIONE		il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva. Il periodo di prova per i contratti di durata pari o superiore a 6 mesi è lo stesso definito dal CCNL vigente per tutti i lavoratori dipendenti. Per i contratti di durata inferiore, la prova è ridotta del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore a un mese. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato operanti nelle stesse mansioni; con più contratti a tempo determinato operanti nelle stesse mansioni e trasformati a tempo indeterminato. Gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo sono ridotti a 20 o 30 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi: a. lancio di un nuovo prodotto; b. avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; c. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
	Part time	a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. possibilità di prevedere clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa. Tali clausole possono essere attivate con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi e prevedono il pagamento di una maggiorazione oraria del 15%; c. Ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo per cause particolari o congedo di maternità, è concesso, su richiesta, un contratto di lavoro a tempo parziale reversibile della durata massima di un anno; d. l'azienda potrà richiedere prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato
	Lavoro domicilio	non regolamentato
	Lavoro interinale	può essere concluso, oltre a che per la prestazione di lavoro temporaneo in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e per la sostituzione di lavoratori assenti, anche nelle seguenti fattispecie: a. per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale non ancora strutturalmente definito; b. in caso di maggiore attività connessa a richieste di mercato da considerarsi temporanee o indotta dall'attività di altri settori che non sia possibile fronteggiare con le risorse normalmente impiegate; c. in caso di temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali; d. in ogni altro caso di possibile ricorso al contratto a termine previsto dalla legislazione vigente. La prestazione di lavoro temporaneo è esclusa per il Gruppo F ¹ . I lavoratori assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo per le fattispecie di cui ai punti a), b), c) e d) non potranno superare, in media annua, il 10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. È consentita in ogni caso la stipula dei predetti contratti per almeno 5 prestatori di lavoro temporaneo purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa <small>¹ Condizione superata dall'art. 64 della legge 488/1999</small>
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	non regolamentato
	Lavoro agile	disciplinato come da Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL, UIL del 7.12.2021
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
	Collocamento	sono escluse dall'obbligo della riserva di cui all'art. 25 della L. 223/1991, le assunzioni di personale inquadrato nei livelli AS (ivi compresi i quadri), A, B, CS e C (impiegati e intermedi). Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	la contribuzione dovuta al fondo CONCRETO è così stabilita: a. 2,20% (2,30% dall'1.7.2022; 2,40% dall'1.7.2023; 2,50% dall'1.7.2024) della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico azienda; b. 1,4% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico lavoratore; c. 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; d. 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori. Con decorrenza 1.7.2020, i lavoratori ai quali si applica il vigente CCNL e non iscritti al Fondo CONCRETO o altro fondo di previdenza complementare, saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo CONCRETO con un contributo fisso mensile pari ad € 5,00 a carico azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore. I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive del Fondo CONCRETO, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato. La quota di iscrizione di € 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell'Azienda. Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore
	Assistenza integrativa	Fondo ALTEA: i dipendenti ai quali si applica tale contratto, al superamento del periodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo, finanziato, dal 1.1.2016, con un contributo di € 13,00 mensili per ogni dipendente, interamente a carico azienda. Dall'1.1.2024, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente sarà elevata ad € 15,00 mensili
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Altre polizze	in caso di provvedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per l'assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria fiducia in caso di procedimenti penali. Tale clausola non opera in relazione a eventi relativi alla circolazione di veicoli o comunque disciplinati dalle norme del Codice della Strada vigente
	Quadri	nessuna particolarità